



Cod. MIX 115 - Versione 1.3 Rilasciata il 07/05/21

Pooling@MIX Accordo tra MIX e Pool Element

MIX S.r.l.

via Caldera 21 - 20153 Milano, IT
T. +39 02 409 15 701 PEC mix@postacertificata.com info@mix-it.net
C.F./P.I./R.I. 13036360157 Capitale sociale € 1.000.000,00 i.v.



Articolo 1 - Premesse ed Allegati	3
Articolo 2 - Definizioni	3
Articolo 3 - Oggetto e condizioni.....	4
Articolo 4 - Accettazione della richiesta.....	4
Articolo 5 - Procedura di attivazione	5
Articolo 6 - Obblighi della Società, uso e limitazioni.....	5
Articolo 7 - Personale	6
Articolo 8 - Corrispettivi e modalità di pagamento.....	6
Articolo 9 - Modifiche.....	7
Articolo 10 - Divieto di cessione dell'Accordo e dei crediti.....	7
Articolo 11 - Durata e recesso	7
Articolo 12 - Clausola risolutiva espressa.....	8
Articolo 13 - Trattamento dei dati personali.....	8
Articolo 14 - Foro competente.....	8
Documenti di riferimento.....	8



**Accordo per la richiesta di appartenenza ad un Pool
tra**

la società **MIX s.r.l.** (di seguito, per brevità, la "MIX"), con sede legale in Milano, Via Caldera, n. 21, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 97912/2000 Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 13036360157 in persona del suo legale rappresentante, Alessandro Talotta

e

la società (di seguito, per brevità, la Società) con sede legale in
....., Via, iscritta al Registro delle Imprese di
..... al n., Codice Fiscale e Partita I.V.A., in persona del suo
legale rappresentante,

In base alle caratteristiche del servizio in oggetto descritte nella documentazione allegata, premesso che:

- è stata costituita il 27 gennaio 2000 la Società MIX s.r.l. (di seguito la "MIX"), avente quale scopo principale la promozione dell'utilizzo di Internet in Italia favorendo la cooperazione e la comunicazione tra gli Internet Service Provider;
- la MIX non è un Internet Service Provider, né svolge attività di fornitura al pubblico di accesso o contenuti editoriali su Internet;
- lo scopo principale della MIX è la promozione dell'utilizzo di Internet in Italia fornendo la cooperazione e la comunicazione tra gli Internet Service Provider;
- la MIX ha costituito a Milano il Milan Internet eXchange, un punto di interconnessione neutrale tra ISP operanti in Italia ed all'estero al fine di ottimizzare e rendere più efficiente lo scambio di dati tra essi

e che

- la Società dichiara quanto espresso nel modulo MIX-116 qui allegato

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse ed Allegati

Le Premesse di cui sopra e gli Allegati in calce al presente documento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito "l'Accordo").

Articolo 2 - Definizioni

I seguenti termini con lettera maiuscola, ove non debba evincersi diversamente in base al contesto, avranno il significato di seguito precisato:

Le Parti - Laddove presente identifica l'insieme di MIX e della Società.

Pool - E' l'insieme costituito dalla Società e da almeno un altro soggetto per l'utilizzo in condivisione delle risorse di accesso al MIX facendo riferimento al medesimo Pool Registrar.

Pool Registrar - E' il soggetto di riferimento per il Pool che si interfaccia a MIX per le problematiche tecnico/amministrative comuni al Pool.

Pool Element - Ogni soggetto, inclusa la Società, che usufruisce dei servizi del medesimo Pool Registrar ai fini della connessione in Pool al MIX.

Locali - Identificano la Sala Dati di MIX situata in Via Caldera 21, Milano - Pal.D/3 Piano Terra.



Servizio - L'accesso da parte della Società alla VLAN di peering del MIX in condivisione con altri Pool Element appartenenti al medesimo Pool e facenti riferimento al medesimo Pool Registrar.

Articolo 3 - Oggetto e condizioni

Art. 3.1 - La Società richiede l'adesione a MIX per usufruire del Servizio in qualità di Pool Element.

Art. 3.2 - La Società, tramite il Pool Registrar indicato dalla Società medesima, sottopone a MIX la presente richiesta di adesione e suoi allegati compilati e firmati dal legale rappresentante della Società o persona munita delle necessarie autorizzazioni.

Art. 3.3 - La MIX consente alla Società l'adesione in Pool a MIX fornendo alla Società accesso alla VLAN di peering del MIX tramite una porta condivisa con gli altri Pool Element dello stesso Pool e ad uso esclusivo e non trasferibile del Pool medesimo, il tutto soggetto alle seguenti condizioni: (i) ottemperanza di tutti gli obblighi che la Società si assume con l'Accordo, (ii) la Società non ha punti di presenza della propria rete all'interno dell'area di Milano (Milano e Provincia), (iii) la Società è in possesso dei requisiti tecnico/formali di cui al Cap. 3 del "Regolamento di Adesione a MIX" (Ref. MIX-101, (iv) siano salve le garanzie di solvibilità della Società previste dalle pratiche commerciali generalmente applicate, (v) e comunque ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della MIX il quale ha potere inderogabile di decidere sulla richiesta di cui al precedente Art. 3.1

Art. 3.4 - Ai fini del presente Accordo la Società dichiara di essere in possesso delle licenze e delle autorizzazioni necessarie atte a poter agire da Pool Element all'interno del Pool.

Art. 3.5 - La Società dichiara di aver preso visione dei documenti allegati e di essere a conoscenza delle procedure tecnico/amministrative relative al Servizio nonché degli obblighi che ogni Pool Element si assume all'atto della partecipazione al Pool, specificati nella documentazione allegata.

Art. 3.6 - La Società è consapevole ed accetta che la propria connessione al MIX sia subordinata all'osservanza da parte del Pool Registrar dei termini di cui all'"Accordo tra MIX e Pool Registrar" (Ref. MIX-114) nonché al mantenimento del dimensionamento minimo del Pool ed accetta esplicitamente con la firma del presente accordo che MIX sia titolata a procedere con la sospensione/dismissione del Servizio nei casi previsti dall'"Accordo tra MIX e Pool Registrar" (Ref. MIX-114).

Art. 3.7 - La Società è consapevole ed accetta che la sua afferenza a MIX sia dipendente dall'andamento del Pool, ovvero sia dal mantenimento dei prerequisiti del Pool e del rapporto contrattuale tra la MIX ed il Pool Registrar di cui ha preso visione; in particolare la Società è consapevole ed accetta che:

- (i) è facoltà del Pool Registrar recedere dall'Accordo con MIX con un preavviso di 120 giorni dalla scadenza naturale dell'Accordo;
- (ii) nel caso di cessazione volontaria o per qualsiasi altro motivo dell'Accordo tra la MIX ed il Pool Registrar la MIX manterrà attivo il collegamento del Pool per un massimo di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione formale da parte di MIX dell'avvio della procedura di chiusura del Pool, così come definito nell'"Accordo tra MIX e Pool Registrar" (Ref. MIX-114);
- (iii) il suddetto periodo di tempo è il tempo utile alla Società per ripristinare le condizioni per il mantenimento in vita del Pool sottoponendo la richiesta di subentro da parte di altro Pool Registrar;
- (iv) col termine della procedura di chiusura del Pool termina de facto l'adesione a MIX da parte della Società.

Articolo 4 - Accettazione della richiesta

Art. 4.1 - MIX, vagliata la richiesta e valutati i prerequisiti tecnico/amministrativi/formali della Società, delibera sull'accettazione della richiesta e ne informa la Società medesima ed il Pool Registrar entro trenta (30) giorni dalla data di richiesta.

Art. 4.2 - In caso di esito positivo, MIX invia ai contatti amministrativi della Società la fattura relativa alla Quota di Adesione



annuale a MIX secondo i termini e le modalità descritte in “Regolamento a MIX - Canoni di Adesione” (Ref. MIX-105).

Art. 4.3 - La procedura di adesione ed accettazione della Società si perfeziona con il pagamento della quota di adesione ed è comunque soggetta al perfezionamento della procedura di accettazione del Pool descritta nel documento “Pooling@MIX - Accordo tra MIX e Pool Registrar” (Ref.MIX-114).

Art. 4.4 - Qualora la procedura di accettazione del Pool non abbia un esito positivo, MIX è tenuta al rimborso alla Società della quota di adesione già versata.

Articolo 5 - Procedura di attivazione

Art. 5.1 - La procedura di attivazione ha inizio solo all'esito della procedura di accettazione.

Art. 5.2 - Entro 15 giorni dall'esito della procedura di accettazione, la MIX provvede ad inviare alla Società via posta elettronica:

- le password richieste dalla Società tramite il modulo MIX-116 per l'accesso alle pagine ad essa riservate sul sito della MIX;
- la password per l'accesso all'area riservata al Pool;

Art. 5.3 - MIX provvede inoltre ad inviare via posta elettronica alla Società ed al Pool Registrar:

- i parametri tecnici per la configurazione degli apparati di peering della Società

Art.5.4 - Entro 15 giorni dall'esito della procedura di accettazione, inoltre, la MIX :

- inserisce nella lista tecnica di posta elettronica di MIX i punti di contatto tecnici della Società;
- inserisce nella lista amministrativa di posta elettronica di MIX i punti di contatto amministrativi della Società;
- inserisce nella lista di posta elettronica del Pool i punti di contatto indicati dalla Società all'atto della richiesta di adesione.

Articolo 6 - Obblighi della Società, uso e limitazioni

Art. 6.1 - La Società si impegna a curare la configurazione, manutenzione e l'aggiornamento dei propri apparati di peering al fine di garantirne il corretto funzionamento sulla VLAN del MIX.

Art. 6.2 - La Società si impegna a mantenere aggiornate le informazioni tecnico/amministrative fornite al momento dell'adesione tramite il modulo MIX-116 qui allegato.

Art. 6.3 - La Società realizza gli accordi di peering sul MIX esclusivamente sulla base di accordi bilaterali tra la Società stessa e gli altri operatori presenti al MIX.

Art. 6.4 - La Società realizza gli accordi di peering al MIX utilizzando esclusivamente il protocollo BGP4.

Art. 6.5 - La Società si impegna a mantenere informata la MIX di ogni guasto, disservizio o interruzione programmata del Servizio dandone comunicazione ai contatti tecnici del MIX secondo le modalità di cui all'Articolo “Comunicazioni”.

Art. 6.6 - La Società si impegna a mantenere attivo un numero di telefono in modalità H24 per ogni comunicazione urgente relativa al Servizio da parte di MIX.

Art. 6.7 - La Società non può consentire a terzi di usufruire della propria autorizzazione di connessione a MIX ed eventuali servizi correlati senza esplicito consenso scritto da parte di MIX.

Art. 6.8 - L'adesione a MIX da parte della Società non è cedibile a terze parti senza il consenso scritto di MIX.

Art. 6.9 - La Società accetta le modalità delle procedure relative alla modifica della composizione del Pool descritte nel documento MIX-210 ed avviate dal proprio Pool Registrar.



Art. 6.10 - La Società si impegna ad adempiere all'obbligo del pagamento dei corrispettivi convenuti entro i termini e le modalità previsti all'Articolo "Pagamenti".

Art. 6.11 - L'inosservanza anche parziale da parte della Società di quanto stabilito al presente articolo 6, potrà comportare la risoluzione di diritto, totale o parziale, dell'Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, come previsto al successivo articolo 12.

Art. 6.12 - La MIX non è obbligata ad attivare o mantenere attivo il Servizio erogato alla Società in particolare nei casi in cui la Società non provveda ai corrispettivi dovuti o nel caso in cui la Società non sia più in possesso dei requisiti richiesti in fase di accettazione.

Art. 6.13 - La Società è al corrente ed accetta che MIX abbia la facoltà di sospendere il Servizio erogato tramite il Pool nei casi previsti dall'Accordo in essere tra MIX ed il Pool Registrar, sollevando MIX da ogni responsabilità e penalità conseguente.

Articolo 7 - Personale

Art. 7.1 - Con particolare riferimento al proprio personale addetto all'esecuzione delle attività necessarie all'espletamento del Servizio da parte della Società, ove applicabile, le Parti dichiarano quanto segue:

(i) di avere soddisfatto e che soddisferanno tutti gli adempimenti che siano o dovessero essere posti a loro carico da disposizioni imperative di legge che dovessero entrare in vigore anche dopo la firma del presente Accordo in materia di sicurezza sul lavoro, assicurazioni, previdenza, assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere (incluso, a titolo meramente indicativo, in materia di lavoro interinale) e di aver provveduto e che provvederanno all'adempimento degli obblighi tutti derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile o da eventuali accordi integrativi del medesimo;

(ii) che il proprio personale che provvederà all'esecuzione delle attività per la gestione dei Locali e delle apparecchiature e circuiti necessarie alla fornitura del Servizio sarà dotato di adeguate qualifiche professionali e avrà i requisiti e le competenze necessari alla corretta esecuzione delle prestazioni. Tale personale è e sarà in numero adeguato a garantire il puntuale e regolare svolgimento dei servizi per garantire il rispetto di quanto previsto dal presente Accordo.

Art. 7.2 - A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di MIX coloro della cui opera si varrà la Società ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo, intendendosi MIX del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra la Società e le persone anzidette.

Articolo 8 - Corrispettivi e modalità di pagamento

Art. 8.1 - La Società si impegna al pagamento della quota di partecipazione del Servizio come espresso al Cap.2 del documento MIX-105 (Allegato B del "Regolamento di adesione") e secondo i termini e le modalità espressi al Cap. 5 dello stesso documento.

Art. 8.2 - In virtù del successivo Articolo 9, la MIX si riserva la facoltà di apportare modifiche al listino di cui al documento MIX-105 con il seguente criterio di applicazione a cui la Società con la firma del presente Accordo qui acconsente:

- a se la variazione prevede un adeguamento verso l'alto della quota di adesione annua, l'applicazione avverrà a partire dall'anno di fatturazione successivo a quello di delibera della variazione
- b se la variazione prevede un adeguamento verso il basso della quota di adesione annua, l'applicazione potrà avvenire a partire dal medesimo anno di delibera della variazione, a sola discrezione di MIX

Art. 8.3 Nel caso di mancato pagamento secondo quanto al presente articolo 8, la MIX si riserva il diritto di procedere alla sospensione del Servizio, dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di 30 giorni. Tale comunicazione dell'avviso di sospensione del Servizio verrà inviata anche al Pool Registrar, a ciò avendo la Società qui prestato preventivamente il proprio consenso con la sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 8.4 - In ogni caso l'inosservanza da parte della Società delle disposizioni contenute nel presente articolo 8 comporterà la



facoltà di MIX di avvalersi della risoluzione di diritto dell'Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, come previsto al successivo articolo 12.

Articolo 9 - Modifiche

Art. 9.1 - Nel caso di variazioni al presente Accordo o ai suoi allegati, la MIX comunicherà alla Società le modifiche 60 (sessanta) giorni prima della data di entrata in vigore delle stesse, che si riterranno tacitamente accettate in difetto di disdetta della Società entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione delle variazioni a mezzo lettera raccomandata a.r.

Art. 9.2 - Eventuali modifiche all'Accordo o suoi allegati richieste dalla Società saranno valide solo se convenute per iscritto dai legali rappresentanti delle Parti.

Articolo 10 - Divieto di cessione dell'Accordo e dei crediti

Art. 10.1 - E' fatto espresso divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma ed anche parzialmente, l'Accordo ed i crediti da esso derivanti, nonché di conferire procure all'incasso.

Art. 10.2 - L'inosservanza da parte della Società delle disposizioni contenute nel presente articolo 10 comporterà la facoltà di MIX di avvalersi della risoluzione di diritto dell'Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, come previsto al successivo articolo 12.

Articolo 11 - Durata e recesso

Art. 11.1 - L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre dello stesso anno e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R entro 90 giorni dalla scadenza.

Art. 11.2 - MIX ha la facoltà di recedere in ogni momento e con effetto immediato dall'Accordo, qualunque sia lo stato di avanzamento delle relative attività, al verificarsi di almeno una delle seguenti ipotesi:

- (i) fusione o scissione della Società;
- (ii) modifica dell'attuale assetto di controllo della Società;
- (iii) proposizione/deposito di domanda o istanza concernente la sottoposizione della Società a procedura concorsuale;
- (iv) cessione da parte della Società dell'azienda o del ramo di azienda correlato alle prestazioni relative all'Accordo;

Art. 11.3 - Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi di uno dei suddetti eventi, la Società dovrà informare di quanto sopra MIX secondo le modalità indicate nell'articolo "Comunicazioni" che segue. MIX potrà esercitare il diritto di recesso, dandone comunicazione con le stesse modalità, indicando la data a decorrere dalla quale il recesso avrà efficacia, quali attività dovranno essere completate nei termini indicati nell'Accordo e quali, per contro, dovranno essere immediatamente interrotte.

Art. 11.4 - In caso di recesso (i) la Società dovrà cessare immediatamente le attività, riconsegnare a MIX tutto il materiale e quant'altro eventualmente messo a disposizione da MIX per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo; e (ii) la Società sarà tenuta al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite dalla MIX regolarmente fatturate ai sensi dell'articolo 8 che precede.

Art. 11.5 - La risoluzione e/o il recesso anticipato per qualsiasi motivo dall'Accordo non comporta da parte di MIX alcun rimborso di quanto già fatturato.

Art.11.6 - In caso di cessazione per qualsiasi motivo dell'Accordo, le apparecchiature ed i macchinari di proprietà della Società saranno ritirati dalla Società entro 60 giorni dalla data di cessazione; la MIX sarà responsabile della custodia delle suddette apparecchiature fino al ritiro delle stesse da parte della Società e, comunque, non oltre i 60 giorni dalla cessazione dell'Accordo.



Articolo 12 - Clausola risolutiva espressa

Art. 12.1 - Oltre quanto stabilito altrove nell'Accordo, qualunque sia lo stato di avanzamento delle attività, MIX avrà facoltà di valersi della risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, dell'Accordo, nel caso in cui la Società incorra in uno dei seguenti inadempimenti:

- a. violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo articolo 13 (Trattamento dei dati personali);
- b. inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 6 (Obblighi e responsabilità della Società);
- c. violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 10 (Divieto di cessione dell'Accordo e dei crediti);

Art. 12.2 - Inoltre MIX avrà facoltà di valersi della risoluzione previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., dell'Accordo in caso di (i) mancata rispondenza, anche parziale, del livelli di servizio concordati, (ii) in tutti i casi che portino alla conclusione della procedura di chiusura del Pool di cui all'articolo 14 dell' "Accordo tra MIX e Pool Registrar" (Ref. MIX-114).

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

Art. 13.1 - Ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento secondo la definizione contenuta nel Decreto Legislativo n. 196/03, potrà raccogliere i dati personali dell'altra -il cui conferimento risulta necessario per l'esecuzione dell'Accordo nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali- e dovrà trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi previsti dal Decreto Legislativo n. 196/03 e dal Disciplinary Tecnico in materia di Misure minime di Sicurezza allegato al suddetto Decreto Legislativo n. 196/03.

Art. 13.2 - I dati personali non saranno comunicati né diffusi, salvo nelle eventuali ipotesi previste dalle informative delle Parti per l'adempimento di eventuali obblighi derivanti dall'Accordo, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13.3 - Ciascuna delle Parti potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/03 (accesso, correzione, integrazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al responsabile dell'altra Parte.

Art.13.4 - La Società garantisce che il trattamento dei dati personali di terzi comunicati da MIX in esecuzione dell'Accordo, avverrà solo ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e i limiti in esso contemplati e attenendosi alle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 13.5. La violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nel presente art. 13, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno o spesa che ne dovesse derivare a MIX, potrà comportare la risoluzione di diritto, totale o parziale, dell'Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., come previsto all'articolo 12.

Articolo 14 - Foro competente

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti avente ad oggetto l'Accordo, verrà decisa dal Tribunale di Milano, territorialmente competente in via esclusiva in deroga ad ogni altro foro concorrente.

Documenti di riferimento

- MIX-210 "Pooling@MIX - Overview"
- MIX-114 "Pooling@MIX - Accordo tra MIX e Pool Registrar"
- MIX-116 "Pooling@MIX - Modulo di adesione per Pool Element"
- MIX-101 "Regolamento di adesione al MIX" e suoi allegati



Luogo e data, _____

MIX S.r.l.

Il Legale Rappresentante

.....

Il Legale Rappresentante

Per accettazione espressa, ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 1342 Cod. Civ.:

Articolo 3 "Oggetto e condizioni": artt. 3.3, 3.6; Articolo 4 "Accettazione della richiesta": art. 4.3; Articolo 6 "Obblighi della Società, uso e limitazioni": artt. 6.7,6.8 ,6.9,6.10,6.11,6.12,6.13; Articolo 8 "Corrispettivi e modalità di pagamento": artt. 8.1,8.2,8.3; Articolo 9 "Modifiche": artt.9.1,9.2; Articolo 10 "Divieto di cessione dell'Accordo e dei crediti": artt. 10.1,10.2; Articolo 11 "Durata e recesso": artt. 11.1,11.5; Articolo 12 "Clausola risolutiva espressa": artt. 12.1,12.2,12.3; Articolo 14 " Foro competente".

Luogo e data, _____

Il Legale Rappresentante
